

Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

Oggetto: AUDIZIONE ANPCI 16 GENNAIO 2025 IN COMMISSIONE 1ª DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, AFFARI COSTITUZIONALI, SU DDL 1337 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N.202, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI”.

Presidente, Onorevoli Senatori vi ringraziamo per l'opportunità concessa ad ANPCI che rappresenta gli oltre 5.567 comuni italiani fino a 5.000 abitanti.

La conversione in legge del D.L. 27 dicembre 2024 contiene molti e diversi rinvii di norme relative a molti temi importanti. Alcuni di questi temi riguardano i comuni, in particolare quelli di minori dimensioni demografiche, che la nostra associazione si pregia di rappresentare e tutelare.

Vogliamo soffermarci in particolare sull'articolo 21, comma 3, del Decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202 in fase di conversione con questo disegno di legge che dispone:

“All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, i commi 31-ter e 31-quater, relativi all'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, sono abrogati.”

Finalmente!

Grazie!

Dopo ben 13 proroghe dei termini che prevedevano l'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei comuni con meno di 5000 abitanti o 3000 abitanti se appartenuti a comunità montane, dopo la sentenza n. 33 del 2019 della Corte costituzionale (ben 6 anni fa), si ammette l'irragionevolezza di una norma che, citando la sentenza della Corte costituzionale: **“sconta, in ogni caso, una eccessiva rigidità al punto di non considerare tutte quelle situazioni non idonee a consentire risparmi di spesa mantenendo adeguati livelli di servizi”**.

Una norma decisa a tavolino senza alcuna consultazione e nessuna considerazione delle caratteristiche dei piccoli comuni e delle loro esigenze.

Non possiamo che ringraziare il Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni, il Ministro del Tesoro, On. Giancarlo Giorgetti, per aver finalmente previsto con il decreto-legge 27 dicembre 2024, l'abolizione di questo arbitrario obbligo.

L'idea che il risparmio della spesa pubblica passasse attraverso l'abolizione dei comuni di minori dimensioni demografiche ha percorso 15 anni della recente esperienza parlamentare italiana senza ottenere alcun risultato, al contrario introducendo visioni alterate della realtà che alla resa dei conti hanno generato decine di fallimenti istituzionali ed aumenti di spesa.

In oltre 10 anni, a partire dalla legge 56 del 2014, l'ipotesi di fondere 8100 comuni in 2500 enti di maggiori dimensioni, ha prodotto come risultato fusioni per meno del 2%, molte delle quali ritornerebbero volentieri alla situazione precedente, poiché decise e motivate solamente dalla volontà di ottenere risorse aggiuntive, effimere e temporanee (un massimale di 2 milioni/anno per 15 anni) a scapito degli altri comuni virtuosi.

Finalmente si toglie il velo ad una norma che spingeva in una direzione sbagliata, che, a fronte di una pretesa e mai dimostrata maggiore efficienza, annullava secoli di esperienza e di storia amministrativa, nascondendo il mancato raggiungimento degli obiettivi dichiarati e, in fondo, il fallimento di una visione scorretta e distorta.

Sono due i veri motivi delle difficoltà dei piccoli comuni:

- il taglio progressivo dei trasferimenti che, in alcuni casi, ha raggiunto il 90% in 10 anni;
- una burocrazia miope che assegna gli stessi, pesanti e spesso inutili, adempimenti senza distinguere le diverse realtà.

Ci auguriamo che nel redigendo (ormai da anni) nuovo Testo Unico degli Enti Locali, ritrovi spazio la visione che anima l'abolizione dell'obbligo dell'esercizio associato delle funzioni. Che sia possibile, ma non in modo forzato, contro la volontà degli enti, e non per il "RICATTO" degli incentivi finanziari.

A tale proposito chiediamo a questa illustre Commissione di essere coinvolti nel processo di revisione del TUEL, per portare la nostra esperienza ed il nostro contributo di proposte e buone pratiche.

Non si può delegare solamente a qualche professore e a qualche dirigente centrale una riforma tanto importante per il sistema amministrativo e sociale, senza coinvolgere chi tutti i giorni è a contatto con i territori e i cittadini.

Ringraziamo i relatori, Sen. Daisy Pirovano, Sen. Costanzo Della Porta, Sen. Mario Occhiuto e i senatori membri della 1^a Commissione per averci concesso l'opportunità di questa audizione.

Restiamo sempre a disposizione, auspicando di essere sempre utili al nostro meraviglioso Paese fatto, ricordiamolo sempre, di tanti piccoli comuni.

--Pur avendo constatato che gran parte delle disposizioni del decreto-legge non incidono in maniera diretta sulle attività e procedure di stretta competenza dei Comuni, si ritiene utile la consultazione che, in ogni caso, tende ad arricchire di cognizioni e contenuti utili l'esercizio delle funzioni ordinarie.

L'odierna fase di consultazione rappresenta per noi l'occasione per far emergere sostanzialmente tre tematiche, sulle quali richiedere attenzionamenti e riflessioni:

A.

Il decreto-legge n. 202/2024 prevede all'art. 1, comma 1, disposizioni in materia di proroga delle facoltà assunzionali.

A tale riguardo, si rileva che il medesimo decreto non ha disposto la proroga della deroga alla disciplina ordinaria in materia di mobilità volontaria nel pubblico impiego. Tale norma, vigente negli ultimi anni, consentiva alle amministrazioni pubbliche di procedere all'indizione di concorsi pubblici senza l'obbligo preliminare di esperire le procedure di mobilità volontaria.

In virtù di tale disposizione, le pubbliche amministrazioni sono nuovamente obbligate a verificare, attraverso le procedure di mobilità volontaria, la possibilità di coprire i posti vacanti con personale già in servizio presso altre amministrazioni, prima di procedere all'indizione di nuovi concorsi pubblici.

Questa disposizione, originariamente contenuta nell'art. 3, comma 8, della legge n. 56/2019, ove non prorogata, inciderà negativamente su tutti quei comuni che avevano programmato le assunzioni per l'anno in corso, ma che non sono riusciti a bandire i concorsi entro il 31.12.2024.

Pertanto, sarebbe auspicabile prevedere un'ulteriore proroga della citata disposizione fino al 31 dicembre 2025.

B.

Si esprime, altresì, preoccupazione per la mancata proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (c.d. BIM), che potrebbe portare a un notevole rallentamento delle attività tecniche propedeutiche alla realizzazione delle opere pubbliche.

Pertanto, anche per questa problematica si richiede di valutare la proroga relativa all'entrata in vigore del citato obbligo.

C.

Infine, si ravvisa la necessità di reiterare la proroga, in particolare in favore dei comuni fino a 5.000 abitanti, delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, che consentono, nei Comuni privi di segretario comunale titolare, di nominare il vicesegretario comunale per una durata massima di 36 mesi.

Roma, 16 gennaio 2025

Il Presidente ANPCI Campania
Zaccaria Spina

Il Presidente Nazionale ANPCI
Franca Biglio